



## FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Segreteria Provinciale di Trieste

CORSO ITALIA, 21 - 34122 TRIESTE

tel. 040 3476356 - email [samgildatrieste@gmail.com](mailto:samgildatrieste@gmail.com)

Ai Dirigenti Scolastici  
della Provincia di Trieste  
All'albo sindacale d'Istituto  
Alla RSU d'Istituto

**Oggetto:** Comunicazione sindacale FGU – Permessi retribuiti per motivi personali o familiari-  
Chiarimenti sulla recente Ordinanza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n 12991 del 13/05/2024 ha confermato la legittimità della decisione di un Dirigente scolastico di negare a un dipendente la fruizione del permesso richiesto.

Il CCNL 2006 – 2009 ha previsto, all'art 15 c.2 tuttora vigente, per il personale docente e ATA il diritto a tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali o familiari *“il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.”*; il CCNL 2019 -21 ha esteso tale diritto al personale a tempo determinato (art 35 c 12)

Per usufruire di questi permessi è sufficiente fornire una motivazione personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso e che può essere documentata anche tramite autocertificazione.

Anche l'Aran, nella circolare 33/ 2021 chiarisce che la clausola contrattuale *“prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale. “ e che “i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico “*.

Si conferma quindi che il DS ha il dovere di controllare gli aspetti formali della richiesta senza entrare nel merito delle motivazioni – personali o familiari – addotte.

Qualora un permesso venisse negato, il Dirigente ha l'obbligo di fornire spiegazioni scritte.

Quindi l'Ordinanza della Cassazione non introduce nuovi elementi rispetto a quanto già stabilito nel CCNL e nei precedenti pareri e sentenze.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Provinciale FGU  
Flavia Marsilli